

(N. 1536)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1956

Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia
per il periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1958.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1413, accordava l'esenzione dal pagamento del dazio doganale per le merci originarie e provenienti dalla Libia indicate nella tabella allegata al decreto stesso.

L'impegno assunto dal Governo italiano di contribuire all'aiuto economico del nuovo Regno Unito di Libia, costituitosi a seguito delle vicende dell'ultima guerra, ed evidenti ragioni di opportunità hanno consigliato di mantenere l'anzidetto beneficio.

In dipendenza della necessaria deroga concessa, fino al 31 dicembre 1955, dalle Parti contraenti all'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (G.A.T.T.) dalle obbligazioni derivanti all'Italia dall'Accordo medesimo, è stato presentato un disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento (Atto Camera dei deputati n. 1937), col quale l'indicata esenzione viene confermata fino al 31 dicembre 1955, limitatamente, peraltro, ad un numero di prodotti inferiore a quello previsto dalla tabella annessa al succitato decreto n. 1413, in conformità ai termini della deroga ottenuta.

In data 25 novembre 1955 le Parti contraenti al G.A.T.T. hanno approvato una nuova proroga di tre anni al regime doganale preferenziale per l'importazione delle merci libiche specificate nella tabella allegata al predetto

disegno di legge, con le seguenti variazioni:

a) soppressione delle voci ex 92-a (frumento), ex 691-b-2 (filati di sparto) ed ex 715-a-6 (cavi, corde, cordicelle, non armati, di sparto);

b) inclusione delle nuove voci ex 205-a (farina di pesce) per quintali 4.000 annui, ex 531-c (traversine ferroviarie di eucalipto) per quintali 100.000 annui, ex 700-c (tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati di lana o di peli fini) per quintali 200 annui.

Il contingente annuale di olio d'oliva è stato confermato in quintali 25.000.

Si è pertanto predisposto l'accluso disegno di legge che, in esecuzione della cennata decisione delle Parti contraenti al G.A.T.T., concede, per il periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1958, l'esonero dal pagamento dei dazi doganali per le merci di origine e provenienza dalla Libia elencate nella pure annessa tabella e nei limiti dei quantitativi annui in essa fissati.

Come di consueto, per godere di tale beneficio le merci in questione dovranno essere scortate dal certificato d'origine rilasciato e vidimato dalle competenti Autorità italiane in Libia, ferma restando, naturalmente, l'applicabilità di tutte le altre disposizioni che disciplinano la introduzione nello Stato di merci estere, comprese quelle di carattere sanitario e fitopatologico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1956 e fino al 31 dicembre 1958 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nella annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

Art. 2.

Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato d'origine rilasciato e vidimato dalle competenti Autorità italiane in Libia.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA DELLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA
AMMESSE ALLA FRANCHIGIA DAZIARIA

Numero di tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Quantitativo annuo (in Q.li salvo indicazione contraria)
4	Bestiame ovino	3.000 unità
5	Bestiame caprino	600 unità
23	Pesci di mare, freschi (vivi o morti) o conservati allo stato fresco	illimitato
24 g	Pesci semplicemente salati, secchi o affumicati, altri.	2.000
32 a	Uova di volatili, in guscio	1.200
36 b 2	Budella, secche o salate	800
ex 63	Pomodori freschi	6.000
ex 70 a	Datteri commestibili	15.000
73 a 1	Uve fresche da tavola	10.000
ex 82 b	Peperoni rossi secchi	75
95 a	Orzo comune o vestito	100.000
ex 110 a/p	Semi oleosi	illimitato
ex 134	Oli di pesci e di animali marini, in recipienti di più di 5 litri	illimitato
ex 139	Oli fissi, di origine vegetale:	
i	olio di oliva	25.000
l	olio di ricino	2.000
156	Pesci preparati o conservati, in recipienti ermeticamente chiusi e in altri imballaggi:	
a 2, ex b	sardine ed acciughe	1.000
a 3, ex b	tonno	13.000
a 4, ex b	altri	4.000
ex 157	Uova di tonno preparate per uso alimentare.	100
ex 205 a	Farina di pesce	4.000
ex 266 b	Coke da gas	40.000
ex 267	Catrame di carbon fossile	5.000
da ex 474 a	Pelli intere e spaccate (con esclusione dei gropponi, delle parti di pelli e delle croste), di grossi bovini (buoi, vacche, tori) - comprese le pelli di bufalo - di vacche, di equini, di ovini (agnello, agnellone, pecora, montone), di caprini (capretto, capra, caprone) e di altri animali, semplicemente conciate, rifinite o comunque lavorate dopo la concia (con esclusione delle pelli pergamenate) .	1.000
ex 485		

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero di tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Quantitativo annuo (in Q.li salvo indicazione contraria)
495 a	Pelli da pellicceria (comprese le code) crude, fresche o secche, fini	illimitato
ex 531 c	Traversine ferroviarie di eucalipto	100.000
567 a	Lavori da panierai, non nominati nè compresi altrove, di paglia, scorza, giunchi, canne, alfa, sparto, rafia, sisal, di nastri o di trucioli di legno o di altre simili materie vegetali da intreccio, non filati	2.000
ex 700 c	Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati di lana o di peli fini	200
ex 701 b 3	Tappeti da pavimento di lana e di borra di lana, altri.	500
—	Rottami di metalli non ferrosi	illimitato
—	Lavori e prodotti manifatturati di ogni genere, di agave e di altre fibre vegetali	1.000
—	Stuoie	illimitato
—	Lavori e prodotti manifatturati di ogni genere di pelli conciate.	200
—	Corde e lavori di ogni genere di budella	50
—	Sedie a sdraio di pelle	50
—	Stuoie di Taorga, di Tagiura e altre località; tessuti di giunchi ed oggetti vari intrecciati con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili).	180
—	Tessuti di seta e di fibre artificiali, anche con fili d'argento	20
—	Mobili di stile arabo, cofanetti e casse, anche con incrostazioni od intarsi di avorio e madreperla .	180
—	Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, braceri, lanterne di rame e di ottone, con disegni a sbalzo.	120
—	Oggetti di cuoio, con ricami anche di argento o con guarnizioni di velluto:	
—	a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, cinture e simili	120
—	b) pantofole paia	6.000
—	c) scarpe paia	3.500
—	Articoli di argento e di argenteria (come scatole, vassoi, portasigarette, servizi da toletta, impugnature, ecc.), e articoli di oro, in lavori tipici della Libia	23
—	Oggetti di avorio: collane, tagliacarte, scatole, biglie, pipe, bocchini, impugnature per bastoni	13
—	Collane d'ambra	3